

Tiziano Sesana

**LA PROPOSTA DI ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO
DI REDIGERE IL BILANCIO DI ESERCIZIO**

Per le microentità un grave passo indietro nell'informativa societaria

(in *"L'Industria delle Carni"*, ASS.I.CA. - Confindustria, n. 5/Maggio 2009)

Il Consiglio europeo già nel marzo 2007 aveva evidenziato l'importanza di ridurre i costi amministrativi gravanti sui conti delle imprese per stimolare l'economia europea, specialmente in considerazione dei potenziali benefici per le piccole e medie imprese (PMI). Ed oggi più che mai, alla luce dell'inasprirsi della crisi in atto da tempo, una riduzione dei costi (quale che sia la natura effettiva di questi) è certamente un fattore positivo per l'economia europea ed in particolare delle PMI.

In occasione della riunione del marzo 2008 il Consiglio europeo ha, quindi, invitato la Commissione a formulare nuove proposte legislative, da adottare con *iter* accelerato, per ridurre in particolare gli oneri amministrativi. La contabilità e la revisione contabile sono state individuate come due aree prioritarie per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese europee.

A seguito della crisi finanziaria, nel novembre 2008, la Commissione ha pubblicato un *"piano europeo di ripresa economica"* per ridare fiducia ai consumatori ed alle imprese. Il piano europeo di ripresa economica mira a ridurre gli oneri a carico delle piccole e medie imprese (PMI) e delle microentità, tra l'altro eliminando *"l'obbligo per le microimprese di redigere i conti annuali"*.

Anche il Parlamento europeo ha incoraggiato *"la Commissione a proseguire le sue attività sulla semplificazione del diritto societario e sui metodi di contabilità e di revisione contabile [...] in particolare la*

quarta e la settima direttiva sul diritto societario” e ha invitato esplicitamente la Commissione a presentare una proposta legislativa che consenta agli Stati membri di esonerare le microimprese dall’ambito di applicazione delle direttive contabili (v. Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008).

In data 26 febbraio 2009 la Commissione ha presentato la predetta proposta di direttiva recante la modifica della IV direttiva relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità.

La IV e la VII direttiva sul diritto societario

La IV direttiva sul diritto societario è stata adottata nel 1978 (e recepita ed attuata in Italia con il Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127) allo scopo di creare un insieme armonizzato di obblighi in materia di informativa esterna per tutte le imprese operanti nei vari Stati membri. Ciò, ed oggi più che mai se ne ha chiara evidenza, a ragione del progressivo allargamento delle aree di scambio commerciale e di condivisione delle tecnologie, con mobilità dei capitali e delle persone da un Paese all’altro, e quindi della necessità non solo di fornire un’informazione atta a soddisfare le attese (talvolta divergenti) sia di coloro che operano all’interno della singola impresa, sia di coloro (soggetti esterni) che hanno rapporti economici o di scambio con essa, ma anche di rendere questa informativa comparabile nel tempo e nello spazio. In dottrina, in estrema sintesi, è indubbio che la IV direttiva individua, attraverso la definizione di corretti postulati contabili, una precisa figura di rendiconto annuale delle imprese, sottolineando particolarmente la sua capacità informativa e la volontà a che questo divenga uno strumento irrinunciabile per la piena comprensione della realtà aziendale.

La VII direttiva sul diritto societario è stata adottata nel 1983 (e recepita ed attuata in Italia sempre con il D. Lgs. n. 127/1991) ed ha stabilito un insieme comune di obblighi in materia di bilanci consolidati.

Nel corso degli ultimi trent'anni le direttive contabili di cui sopra sono state oggetto di diverse modifiche e con l'adozione del regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all'applicazione degli standard contabili internazionali (IAS) da parte delle società quotate (e da quelle con titoli di debito quotati) per la redazione dei loro conti annuali sono rimaste sostanzialmente obbligate al rispetto di queste le piccole e medie imprese (PMI), le microimprese e le microentità.

Le PMI, le microimprese e le microentità

Le piccole e medie imprese, le microimprese e le microentità vengono definite in funzione del loro organico e del loro volume di ricavi della gestione caratteristica (impropriamente definito "fatturato") ovvero del totale dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio.

La raccomandazione 2003/361/CE (in G.U. L 124 del 20 maggio 2003) della Commissione definisce le piccole e medie imprese e le microimprese.

Una media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone ed il cui "fatturato" non superi 50 milioni di euro o il cui totale dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio non sia superiore a 43 milioni di euro;

Una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone ed il cui "fatturato" o il totale dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio non superi 10 milioni di euro;

Una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone ed il cui "fatturato" o il totale dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio non superi 2 milioni di euro.

Dalle consultazioni con gli Stati membri è emerso che le predette soglie per le microimprese potrebbero essere troppo elevate ai fini contabili. Da ciò il suggerimento, contenuto nella proposta di direttiva qui oggetto di illustrazione e commento, di introdurre nel quadro normativo europeo la categoria delle microentità, co-

stituita dalle imprese piccolissime (invero questo nuovo gruppo di entità trova origine nella comunicazione n. 394 della Commissione del luglio 2007).

Secondo la predetta proposta sono considerate microentità le imprese che *“alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti: a) totale (dell’attivo) dello stato patrimoniale (del bilancio di esercizio): euro 500.000; b) importo netto del volume di affari: euro 1.000.000; c) numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10”*.

In merito all’individuazione della categoria a cui un’impresa appartiene si ritiene utile evidenziare che avuto riguardo alle soglie delle categorie delle PMI e delle microimprese è sempre obbligatorio rispettare la soglia relativa all’organico, mentre si può scegliere di rispettare il criterio del “fatturato” ovvero il criterio del totale dell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio (l’impresa non deve soddisfare entrambi questi ultimi due criteri e può superare una di queste due soglie senza perdere la sua qualificazione). Di contro, con riferimento alle soglie della categoria microentità, quelle indicate dalla proposta di direttiva sembrerebbero tra loro alternative dovendo essere soddisfatti solo e semplicemente due dei tre criteri e non uno obbligatoriamente e l’altro a scelta tra due possibili.

La proposta di modifica della IV direttiva e le sue origini

Le microentità, come detto, sono attualmente soggette alle stesse norme che si applicano alle imprese più grandi e ciò, secondo la Commissione, crea un onere a loro carico sproporzionato alle dimensioni delle stesse, onere che ostacolerebbe anche l’uso efficiente dei capitali ai fini produttivi.

Da tempo la Commissione ha esaminato la questione cercando di porvi rimedio.

I servizi della Commissione hanno, infatti, effettuato analisi miranti a individuare gli obblighi potenzialmente più onerosi imposti dalle direttive contabili e le prime conclusioni hanno

indicato che avrebbero potuto essere introdotte varie modifiche per semplificare le direttive.

Le idee e le proposte iniziali della Commissione sono state esaminate con gli Stati membri in seno al comitato di regolamentazione contabile in occasione di varie riunioni organizzate a partire dal dicembre 2006. A seguito delle discussioni, nel luglio 2007, la Commissione ha pubblicato una comunicazione in cui sono state individuate le possibili modifiche delle direttive contabili. In particolare, i servizi della Commissione hanno individuato le opzioni da prendere in considerazione e hanno tra l'altro proposto di introdurre nella IV direttiva sul diritto societario una nuova categoria di cosiddette "microentità", che avrebbero potuto essere esentate, a discrezione degli Stati membri, dall'ambito di applicazione della direttiva (e, quindi, sostanzialmente, dalla redazione del bilancio di esercizio). La maggioranza delle parti in causa che hanno risposto alla consultazione pubblica si è espressa in favore dell'esenzione delle microentità dagli obblighi imposti dalle direttive contabili.

Il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi ha analizzato i modi per ridurre gli oneri in materia di diritto societario e di contabilità, giungendo alla conclusione che molti degli obblighi contabili imposti dalle direttive (contabili) non sono necessari. Pertanto, nella sua relazione del 10 luglio 2008 il gruppo ad alto livello ha chiesto di concedere rapidamente agli Stati membri la facoltà di esentare le microentità dall'obbligo di redigere i conti annuali (i.e. il bilancio di esercizio) a cui, invece, sarebbero tenute alla luce del dettato della IV direttiva.

La Commissione, in conclusione, attraverso una proposta di direttiva (di modifica della IV direttiva) ha suggerito di accordare agli Stati membri la facoltà di escludere le microentità dall'ambito di applicazione della IV direttiva sul diritto societario, esentandole in tal modo dall'obbligo della redazione del bilancio di esercizio. Conformemente, la Commissione ha proposto di ag-

giungere un nuovo articolo 1 *bis* alla IV direttiva sul diritto societario che estende la discrezionalità degli Stati membri alla facoltà di esentare le microentità dall'ambito di applicazione della quarta direttiva sul diritto societario.

Naturalmente, le imprese rientranti nella categoria delle microentità potranno ancora, su base volontaria, redigere il bilancio di esercizio, sottoporlo a revisione e depositarlo presso gli uffici competenti.

La valutazione dell'impatto

I servizi della Commissione hanno presentato la valutazione dell'impatto della proposta in questione ad uno specifico comitato, il quale l'ha approvata il 28 gennaio 2009.

La valutazione dell'impatto concluderebbe che la proposta esclusione delle microentità dall'ambito di applicazione della IV direttiva sul diritto societario dovrebbe avere un impatto positivo sulla riduzione degli oneri in materia di informativa finanziaria a carico di ciascuna impresa rientrante nella categoria delle microentità in misura pari a circa euro 1.169 (secondo le stime della Commissione, ad oggi, ogni microentità sosterebbe un costo amministrativo medio di circa euro 1.558) e consentirebbe *“di fornire informazioni più pertinenti e comprensibili ai principali utilizzatori, creditori e dirigenti, senza avere un significativo impatto negativo sull'informazione destinata ai terzi e sotto il profilo della tutela dei creditori e degli scambi transfrontalieri”*.

Sempre secondo la Commissione, la proposta determinerebbe anche una certa riduzione delle informazioni pubbliche e, purtuttavia, per quanto riguarda le microentità, *“la pubblicazione dei bilanci ha una funzione limitata, ad esempio perché i dipendenti delle imprese di questo genere hanno di norma contatti diretti con i dirigenti e i proprietari”*, mentre *“per quanto riguarda il pubblico in generale, l'interesse per le informazioni sulle microentità è in genere molto basso”*.

Alcune doverose considerazioni

La proposta di modifica della IV direttiva di concedere agli Stati membri, sostanzialmente, la facoltà di esentare le microentità dalla predisposizione del bilancio di esercizio in nome di uno sperato risparmio di costi amministrativi a questo correlati si ritiene meritevole di alcune preliminari considerazioni critiche.

Innanzitutto, si vuole sottolineare l'importanza del bilancio di esercizio nel contesto dell'informativa societaria diretta a soggetti esterni all'impresa.

Pur condivisibile l'opinione che nelle microentità la proprietà si identifica con il "gestore" e che le necessità di informazione dei dipendenti vengono soddisfatte mediante un contatto diretto, non bisogna dimenticarsi che per i soggetti esterni all'impresa l'unico modo per acquisire informazioni è attraverso la lettura del bilancio di esercizio (per le microentità inutile parlare di comunicati stampa o altre tipologie di comunicazioni sociali, certamente più tipiche delle grandi imprese). Peraltro, di per sé l'informazione disponibile e desumibile dal bilancio d'esercizio risulta comunque e sempre minimale in quanto gli organi dirigenti tendono a limitare l'informazione relativa ai loro comportamenti; redigendo così un bilancio in cui le valutazioni sono, spesso, sintetiche e non facilmente comprensibili in riferimento alle aspettative che particolari soggetti esterni mostrano di avere nei confronti dell'impresa. È stato proprio a ragione di ciò che l'Unione europea, a suo tempo, al fine di farsi anche garante della qualità e quantità delle informazioni contenute nel bilancio di esercizio, è giunta all'adozione di una disciplina organica, complessiva e puntuale per la formazione e redazione di questo rendiconto annuale: la IV direttiva.

Disconoscere oggi questa funzione principe del bilancio di esercizio non pare coerente né con i fondamenti delle stesse direttive contabili, né con molte altre norme (comunitarie e non) adottate negli ultimi anni - in particolare avuto riguardo a quelle della tutela del ricorso al credito - e che in qualche modo si riferiscono

proprio al bilancio di esercizio quale strumento principale di informazione della realtà aziendale per i soggetti esterni all'impresa.

Molto tempo ci è voluto per creare un *corpus* di principi generali, ma anche applicativi, comuni a diversi tessuti imprenditoriali che caratterizzano la geografia dell'Unione europea (peraltro in continua espansione) ed ora per la maggior parte delle realtà aziendali - perché è della maggior parte delle realtà che si sta parlando, in particolare nei "giovani" Stati membri - si vogliono *tout court* vanificare anni di impegno e fatica sostenuta per instillare in queste realtà dei diversi Stati membri la cultura dell'importanza del bilancio di esercizio quale chiara, veritiera e corretta comunicazione sociale ad uso e beneficio dei terzi.

Dato lo scopo della direttiva di raggiungere un'armonizzazione comunitaria in materia di informativa di bilancio d'esercizio non pare che la proposta di modifica consenta il raggiungimento di questo scopo ovvero il mantenimento di quel risultato che si è faticosamente raggiunto in un trentennio. La proposta piuttosto sembra andare nel senso contrario lasciando libertà di "manovra" ai singoli Stati membri su come disciplinare la redazione del bilancio di esercizio o, meglio, su come non disciplinare per nulla la redazione di questo per taluni tipi di società, che per vero sarebbero la maggior parte e quelle che più di tutti hanno bisogno di uno strumento di informazione da sottoporre ai terzi per far conoscere la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e che in quanto disciplinato normativamente possa nel suo complesso ritenersi attendibile. Basti pensare alle necessarie informazioni che devono ottenere le banche per la concessione di finanziamenti; come potranno le banche ottenerle se le imprese che ne necessitano non predisporranno più il bilancio di esercizio. Alla fine le imprese dovranno comunque predisporre un rendiconto della loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, ma con il rischio che non essendo più disciplinata la sua redazione, e quindi, peraltro, risultando le imprese sostanzial-

mente escluse dal sistema sanzionatorio posto dal legislatore a garanzia della chiara, veritiera e corretta informativa societaria, questo rendiconto (i.e. bilancio di esercizio) perda la sua primaria valenza lasciando spazio a possibili eccezioni di parte miranti a perseguire interessi egoistici che non potranno che condurre all'accentuarsi di quella divergenza di interessi che le direttive contabili hanno cercato di contenere con quel comune denominatore di informazioni esposte nel bilancio di esercizio normativamente disciplinato.

L'assenza di una normativa che disciplini la redazione del bilancio di esercizio e, quindi, l'assenza di talune "certezze" (almeno quanto a principi generali e principi applicativi normativamente statuiti dato che in tema di bilancio di esercizio non vi è altra certezza che il valore espressione della cassa; gli altri valori del bilancio sono inevitabilmente stimati e congetturati), non potrà che riportarci alla situazione pre-direttive contabili degli anni sessanta e settanta in cui l'unicità e l'unitarietà del bilancio di esercizio erano sostanzialmente concetti sconosciuti: i bilanci, quanto a contenuti, erano redatti secondo proprio piacimento ed erano tanti quante le diverse categorie di interessati all'andamento dell'impresa. E ciò non è certo auspicabile.

Quanto all'utilità generica della proposta di direttiva qui in commento di ridurre le incombenze di taluni tipi di società vale la pena rammentare che la IV direttiva prevede già un diverso grado di approfondimento e di numerosità/complessità dell'informazione da fornire ai terzi da parte di taluni tipi di società; in particolare, per quanto riguarda l'Italia, si veda il disposto di cui all'art. 2435 *bis* del Codice civile che disciplina la redazione del bilancio in forma abbreviata sostanzialmente (cioè tenuto conto dei parametri posti a riferimento) per tutte le microentità e le microimprese e per gran parte delle piccole imprese.

La proposta di direttiva prevedrebbe, quindi, un ulteriore grado di semplificazione che, tenuto conto della portata effettiva di

quanto già previsto per taluni tipi di società e, quindi, delle effettive incombenze amministrative per la redazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata, non sembrerebbe giustificato. Invero, almeno per quanto riguarda il dettato normativo italiano sul tema, il suo rispetto puntuale conduce addirittura ad una carenza informativa evidente.

Un'ultima considerazione si ritiene doveroso esprimere in merito alla proposta di direttiva ed a quello che sembrerebbe essere stato il suo principale motivo ispiratore: la riduzione dei costi amministrativi di taluni tipi di imprese. Secondo le stime della Commissione, come detto, il risparmio per le imprese rientranti nella categoria delle microentità dovrebbe ammontare a circa euro 1.169 annui, pari al 75% degli attuali costi amministrativi di complessivi euro 1.558.

Non entrando nel merito né della fonte di dette stime, né della loro coerenza con la realtà effettiva europea o, perlomeno, italiana, che indubbiamente è di gran lunga superiore anche a causa delle caratteristiche (anche di mutevolezza continua) della normativa fiscale ivi vigente, non appare giustificabile che per un risparmio di questa entità non solo si sia attivato il (costoso) iter di adozione di una direttiva europea, ma si rinunci all'unico strumento di informazione sull'andamento della realtà aziendale che sino ad oggi era a disposizione dei soggetti esterni all'impresa; e ciò, peraltro, sull'infondato presupposto che gli strumenti alternativi di informazione che verranno necessariamente pretesi dai soggetti esterni all'impresa nel momento in cui diverranno soggetti interessati al suo andamento non costino nulla (il che è impensabile; quindi, tanto vale redigere il bilancio di esercizio così come normativamente disciplinato, con i suoi pregi ed i suoi difetti).

In conclusione, si auspica che la proposta di direttiva che prevedrebbe la possibilità a che gli Stati membri dispongano l'esenzione dall'obbligo della redazione del bilancio di esercizio delle imprese rientranti nella categoria delle microentità non tro-

vi adeguato sostegno e non venga approvata ovvero che, in caso di sua approvazione, il legislatore italiano (e speriamo non solo questo, anche in nome della comparabilità nello spazio dei bilanci) sapientemente ritenga di non usufruire della possibilità concessa e, quindi, lasci che il bilancio di esercizio continui ad assolvere la sua primaria funzione per tutte le imprese, a prescindere dalle loro "grandezze".

La proposta di eliminazione dell'obbligo di redigere il bilancio di esercizio

Per le microentità un grave passo indietro nell'informativa societaria

Il Consiglio europeo già nel marzo 2007 aveva evidenziato l'importanza di ridurre i costi amministrativi gravanti sui conti delle imprese per stimolare l'economia europea, specialmente in considerazione dei potenziali benefici per le piccole e medie imprese (PMI). Ed oggi più che mai, alla luce dell'inasprirsi della crisi in atto da tempo, una riduzione dei costi (quale che sia la natura effettiva di questi) è certamente un fattore positivo per l'economia europea ed in particolare delle PMI.

In occasione della riunione del marzo 2008 il Consiglio europeo ha, quindi, invitato la Commissione a formulare nuove proposte legislative, da adottare con iter accelerato, per ridurre in particolare gli oneri amministrativi. La contabilità e la revisione contabile sono state individuate come due aree prioritarie per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese europee. A seguito della crisi finanziaria, nel novembre 2008, la Commissione ha pubblicato un "piano europeo di ripresa economica" per ridare fiducia ai consumatori ed alle imprese. Il piano europeo di ripresa economica mira a ridurre gli oneri a carico delle piccole e medie imprese (PMI) e delle microentità, tra l'altro eliminando "l'obbligo per le microimprese di redigere i conti annuali". Anche il Parlamento europeo ha incoraggiato "la Commissione a proseguire le sue attività sulla semplificazione del diritto societario e sui metodi di contabilità e di revisione contabile [...] in particolare la quarta e la settima direttiva sul diritto societario" e ha invitato esplicitamente la Commissione a presentare una proposta legislativa che consenta agli Stati membri di esonerare le microimprese dall'ambito di applicazione delle direttive contabili (v. Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008).

In data 26 febbraio 2009 la Commissione ha presentato la predetta proposta di direttiva recante la modifica della IV direttiva relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità.

La IV e la VII direttiva sul diritto societario

La IV direttiva sul diritto societario è stata adottata nel 1978 (e recepita ed attuata in Italia con il Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127) allo scopo di creare un insieme armonizzato di ob-

blighi in materia di informativa esterna per tutte le imprese operanti nei vari Stati membri. Ciò, ed oggi più che mai se ne ha chiara evidenza, a ragione del progressivo allargamento delle aree di scambio commerciale e di condivisione delle tecnologie, con mobilità dei capitali e delle persone da un Paese all'altro, e quindi della necessità non solo di fornire un'informazione atta a soddisfare le attese (talvolta divergenti) sia di coloro che operano all'interno della singola impresa, sia di coloro (soggetti esterni) che hanno rapporti economici o di scambio con essa, ma anche di rendere questa informativa comparabile nel tempo e nello spazio. In dottrina, in estrema sintesi, è indubbio che la IV direttiva individua, attraverso la definizione di corretti postulati contabili, una precisa figura di rendiconto annuale delle imprese, sottolineando particolarmente la sua capacità informativa e la volontà a che questo divenga uno strumento irrinunciabile per la piena comprensione della realtà aziendale.

La VII direttiva sul diritto societario è stata adottata nel 1983 (e recepita ed attuata in Italia sempre con il D. Lgs. n. 127/1991) ed ha stabilito un insieme comune di obblighi in materia di bilanci consolidati.

Nel corso degli ultimi trent'anni le direttive contabili di cui sopra sono state oggetto di diverse modifiche e con l'adozione del regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all'applicazione degli standard contabili internazionali (IAS) da parte delle società quotate (e da quelle con titoli di debito quotati) per la redazione dei loro conti annuali sono rimaste sostanzialmente obbligate al rispetto di queste le piccole e medie imprese (PMI), le microimprese e le microentità.

Le PMI, le microimprese e le microentità

Le piccole e medie imprese, le microimprese e le microentità vengono definite in funzione del loro organico e del loro volume di ricavi della gestione caratteristica (impropriamente definito "fatturato") ovvero del totale dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio.

La raccomandazione 2003/361/CE (in G.U. L 124 del 20 maggio 2003) della Commissione definisce le piccole e medie imprese e le microimprese.

Una media impresa è definita come

un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone ed il cui "fatturato" non superi 50 milioni di euro o il cui totale dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio non sia superiore a 43 milioni di euro;

Una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone ed il cui "fatturato" o il totale dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio non superi 10 milioni di euro;

Una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone ed il cui "fatturato" o il totale dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio non superi 2 milioni di euro.

Dalle consultazioni con gli Stati membri è emerso che le predette soglie per le microimprese potrebbero essere troppo elevate ai fini contabili. Da ciò il suggerimento, contenuto nella proposta di direttiva qui oggetto di illustrazione e commento, di introdurre nel quadro normativo europeo la categoria delle microentità, costituita dalle imprese piccolissime (invero questo nuovo gruppo di entità trova origine nella comunicazione n. 394 della Commissione del luglio 2007).

Secondo la predetta proposta sono considerate microentità le imprese che "alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti: a) totale (dell'attivo) dello stato patrimoniale (del bilancio di esercizio): euro 500.000; b) importo netto del volume di affari: euro 1.000.000; c) numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10".

In merito all'individuazione della categoria a cui un'impresa appartiene si ritiene utile evidenziare che avuto riguardo alle soglie delle categorie delle PMI e delle microimprese è sempre obbligatorio rispettare la soglia relativa all'organico, mentre si può scegliere di rispettare il criterio del "fatturato" ovvero il criterio del totale dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio (l'impresa non deve soddisfare entrambi questi ultimi due criteri e può superare una di queste due soglie senza perdere la sua qualificazione). Di contro, con riferimento alle soglie della categoria microentità, quelle indicate dalla proposta di direttiva sembrerebbero tra loro alternative dovendo essere soddisfatti solo e semplicemente due dei tre criteri e non

uno obbligatoriamente e l'altro a scelta tra due possibili.

La proposta di modifica della IV direttiva e le sue origini

Le microentità, come detto, sono attualmente soggette alle stesse norme che si applicano alle imprese più grandi e ciò, secondo la Commissione, crea un onere a loro carico sproporzionato alle dimensioni delle stesse, onere che ostacolerebbe anche l'uso efficiente dei capitali ai fini produttivi.

Da tempo la Commissione ha esaminato la questione cercando di porvi rimedio.

I servizi della Commissione hanno, infatti, effettuato analisi miranti a individuare gli obblighi potenzialmente più onerosi imposti dalle direttive contabili e le prime conclusioni hanno indicato che avrebbero potuto essere introdotte varie modifiche per semplificare le direttive.

Le idee e le proposte iniziali della Commissione sono state esaminate con gli Stati membri in seno al comitato di regolamentazione contabile in occasione di varie riunioni organizzate a partire dal dicembre 2006. A seguito delle discussioni, nel luglio 2007, la Commissione ha pubblicato una comunicazione in cui sono state individuate le possibili modifiche delle direttive contabili. In particolare, i servizi della Commissione hanno individuato le opzioni da prendere in considerazione e hanno tra l'altro proposto di introdurre nella IV direttiva sul diritto societario una nuova categoria di cosiddette "microentità", che avrebbero potuto essere esentate, a discrezione degli Stati membri, dall'ambito di applicazione della direttiva (e, quindi, sostanzialmente, dalla redazione del bilancio di esercizio). La maggioranza delle parti in causa che hanno risposto alla consultazione pubblica si è espressa in favore dell'esenzione delle microentità dagli obblighi imposti dalle direttive contabili.

Il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi ha analizzato i modi per ridurre gli oneri in materia di diritto societario e di contabilità, giungendo alla conclusione che molti degli obblighi contabili imposti dalle direttive (contabili) non

Continua a pagina 26

Segue da pagina 24

sono necessari. Pertanto, nella sua relazione del 10 luglio 2008 il gruppo ad alto livello ha chiesto di concedere rapidamente agli Stati membri la facoltà di esentare le microentità dall'obbligo di redigere i conti annuali (i.e. il bilancio di esercizio) a cui, invece, sarebbero tenute alla luce del dettato della IV direttiva.

La Commissione, in conclusione, attraverso una proposta di direttiva (di modifica della IV direttiva) ha suggerito di accordare agli Stati membri la facoltà di escludere le microentità dall'ambito di applicazione della IV direttiva sul diritto societario, esentandole in tal modo dall'obbligo della redazione del bilancio di esercizio. Conformemente, la Commissione ha proposto di aggiungere un nuovo articolo 1 bis alla IV direttiva sul diritto societario che estende la discrezionalità degli Stati membri alla facoltà di esentare le microentità dall'ambito di applicazione della quarta direttiva sul diritto societario.

Naturalmente, le imprese rientranti nella categoria delle microentità potranno ancora, su base volontaria, redigere il bilancio di esercizio, sottoporlo a revisione e depositarlo presso gli uffici competenti.

La valutazione dell'impatto

I servizi della Commissione hanno presentato la valutazione dell'impatto della proposta in questione ad uno specifico comitato, il quale l'ha approvata il 28 gennaio 2009.

La valutazione dell'impatto concluderebbe che la proposta esclusione delle microentità dall'ambito di applicazione della IV direttiva sul diritto societario dovrebbe avere un impatto positivo sulla riduzione degli oneri in materia di informativa finanziaria a carico di ciascuna impresa rientrante nella categoria delle microentità in misura pari a circa euro 1.169 (secondo le stime della Commissione, ad oggi, ogni microentità sosterebbe un costo amministrativo medio di circa euro 1.558) e consentirebbe *“di fornire informazioni più pertinenti e comprensibili ai principali utilizzatori, creditori e dirigenti, senza avere un significativo impatto negativo sull'informazione destinata ai terzi e sotto il profilo della tutela dei creditori e degli scambi transfrontalieri”*.

Sempre secondo la Commissione, la proposta determinerebbe anche una certa riduzione delle informazioni pubbliche e, purtuttavia, per quanto riguarda le microentità, *“la pubblicazione dei bilanci ha una funzione limitata, ad esempio perché i dipendenti delle imprese di questo genere hanno di norma contatti diretti con i dirigenti e i proprietari”*, mentre *“per quanto riguarda il pubblico in generale, l'interesse per le informazioni sulle microentità è in genere molto basso”*.

Alcune doverose considerazioni

La proposta di modifica della IV direttiva di concedere agli Stati membri, sostanzialmente, la facoltà di esentare le mi-

croentità dalla predisposizione del bilancio di esercizio in nome di uno sperato risparmio di costi amministrativi a questo correlati si ritiene meritevole di alcune preliminari considerazioni critiche.

Innanzitutto, si vuole sottolineare l'importanza del bilancio di esercizio nel contesto dell'informativa societaria diretta a soggetti esterni all'impresa.

Pur condivisibile l'opinione che nelle microentità la proprietà si identifica con il “gestore” e che le necessità di informazione dei dipendenti vengono soddisfatte mediante un contatto diretto, non bisogna dimenticare che per i soggetti esterni all'impresa l'unico modo per acquisire informazioni è attraverso la lettura del bilancio di esercizio (per le microentità inutile parlare di comunicati stampa o altre tipologie di comunicazioni sociali, certamente più tipiche delle grandi imprese). Peraltro, di per sé l'informazione disponibile e desumibile dal bilancio d'esercizio risulta comunque e sempre minimale in quanto gli organi dirigenti tendono a limitare l'informazione relativa ai loro comportamenti; redigendo così un bilancio in cui le valutazioni sono, spesso, sintetiche e non facilmente comprensibili in riferimento alle aspettative che particolari soggetti esterni mostrano di avere nei confronti dell'impresa. È stato proprio a ragione di ciò che l'Unione europea, a suo tempo, al fine di farsi anche garante della qualità e quantità delle informazioni contenute nel bilancio di esercizio, è giunta all'adozione di una disciplina organica, complessiva e puntuale per la formazione e redazione di questo rendiconto annuale: la IV direttiva.

Disconoscere oggi questa funzione principe del bilancio di esercizio non pare coerente né con i fondamenti delle stesse direttive contabili, né con molte altre norme (comunitarie e non) adottate negli ultimi anni – in particolare avuto riguardo a quelle della tutela del ricorso al credito – e che in qualche modo si riferiscono proprio al bilancio di esercizio quale strumento principale di informazione della realtà aziendale per i soggetti esterni all'impresa.

Molto tempo ci è voluto per creare un corpus di principi generali, ma anche applicativi, comuni a diversi tessuti imprenditoriali che caratterizzano la geografia dell'Unione europea (peraltro in continua espansione) ed ora per la maggior parte delle realtà aziendali – perché è della maggior parte delle realtà che si sta parlando, in particolare nei “giovani” Stati membri – si vogliono *tout court* vanificare anni di impegno e fatica sostenuta per instillare in queste realtà dei diversi Stati membri la cultura dell'importanza del bilancio di esercizio quale chiara, veritiera e corretta comunicazione sociale ad uso e beneficio dei terzi.

Dato lo scopo della direttiva di raggiungere un'armonizzazione comunitaria in materia di informativa di bilancio d'esercizio non pare che la proposta di modifica consenta il raggiungimento di

questo scopo ovvero il mantenimento di quel risultato che si è faticosamente raggiunto in un trentennio. La proposta piuttosto sembra andare nel senso contrario lasciando libertà di “manovra” ai singoli Stati membri su come disciplinare la redazione del bilancio di esercizio o, meglio, su come non disciplinare per nulla la redazione di questo per taluni tipi di società, che per vero sarebbero la maggior parte e quelle che più di tutti hanno bisogno di uno strumento di informazione da sottoporre ai terzi per far conoscere la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e che in quanto disciplinate normativamente possa nel suo complesso ritenersi attendibile. Basti pensare alle necessarie informazioni che devono ottenere le banche per la concessione di finanziamenti; come potranno le banche ottenerle se le imprese che ne necessitano non predisporranno più il bilancio di esercizio. Alla fine le imprese dovranno comunque predisporre un rendiconto della loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, ma con il rischio che non essendo più disciplinata la sua redazione, e quindi, peraltro, risultando le imprese sostanzialmente escluse dal sistema sanzionatorio posto dal legislatore a garanzia della chiara, veritiera e corretta informativa societaria, questo rendiconto (i.e. bilancio di esercizio) perda la sua primaria valenza lasciando spazio a possibili eccezioni di parte miranti a perseguire interessi egoistici che non potranno che condurre all'accentuarsi di quella divergenza di interessi che le direttive contabili hanno cercato di contenere con quel comune denominatore di informazioni esposte nel bilancio di esercizio normativamente disciplinato.

L'assenza di una normativa che disciplini la redazione del bilancio di esercizio e, quindi, l'assenza di talune “certezze” (almeno quanto a principi generali e principi applicativi normativamente statuiti dato che in tema di bilancio di esercizio non vi è altra certezza che il valore espressione della cassa; gli altri valori del bilancio sono inevitabilmente stimati e congetturati), non potrà che riportarci alla situazione predirettive contabili degli anni sessanta e settanta in cui l'unicità e l'unitarietà del bilancio di esercizio erano sostanzialmente concetti sconosciuti: i bilanci, quanto a contenuti, erano redatti secondo proprio piacimento ed erano tanti quante le diverse categorie di interessati all'andamento dell'impresa. E ciò non è certo auspicabile.

Quanto all'utilità generica della proposta di direttiva qui in commento di ridurre le incombenze di taluni tipi di società vale la pena rammentare che la IV direttiva prevede già un diverso grado di approfondimento e di numerosità/complessità dell'informazione da fornire ai terzi da parte di taluni tipi di società; in particolare, per quanto riguarda l'Italia, si veda il disposto di cui all'art. 2435 bis del Codice civile che disciplina la redazione del bilancio in forma abbreviata sostanzialmente (cioè

tenuto conto dei parametri posti a riferimento) per tutte le microentità e le microimprese e per gran parte delle piccole imprese.

La proposta di direttiva prevedrebbe, quindi, un ulteriore grado di semplificazione che, tenuto conto della portata effettiva di quanto già previsto per taluni tipi di società e, quindi, delle effettive incombenze amministrative per la redazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata, non sembrerebbe giustificato. Invero, almeno per quanto riguarda il dettato normativo italiano sul tema, il suo rispetto puntuale conduce addirittura ad una carenza informativa evidente.

Un'ultima considerazione: si ritiene doveroso esprimere in merito alla proposta di direttiva ed a quello che sembrerebbe essere stato il suo principale motivo ispiratore: la riduzione dei costi amministrativi di taluni tipi di imprese. Secondo le stime della Commissione, come detto, il risparmio per le imprese rientranti nella categoria delle microentità dovrebbe ammontare a circa euro 1.169 annui, pari al 75% degli attuali costi amministrativi di complessivi euro 1.558.

Non entrando nel merito né della fonte di dette stime, né della loro coerenza con la realtà effettiva europea o, perlomeno, italiana, che indubbiamente è di gran lunga superiore anche a causa delle caratteristiche (anche di mutevolezza continua) della normativa fiscale ivi vigente, non appare giustificabile che per un risparmio di questa entità non solo si sia attivato il (costoso) iter di adozione di una direttiva europea, ma si rinunci all'unico strumento di informazione sull'andamento della realtà aziendale che sino ad oggi era a disposizione dei soggetti esterni all'impresa; e ciò, peraltro, sull'infondato presupposto che gli strumenti alternativi di informazione che verranno necessariamente pretesi dai soggetti esterni all'impresa nel momento in cui diverranno soggetti interessati al suo andamento non costino nulla (il che è impensabile; quindi, tanto vale redigere il bilancio di esercizio così come normativamente disciplinato, con i suoi pregi ed i suoi difetti).

In conclusione, si auspica che la proposta di direttiva che prevedrebbe la possibilità a che gli Stati membri dispungano l'esenzione dall'obbligo della redazione del bilancio di esercizio delle imprese rientranti nella categoria delle microentità non trovi adeguato sostegno e non venga approvata ovvero che, in caso di sua approvazione, il legislatore italiano (e speriamo non solo questo, anche in nome della comparabilità nello spazio dei bilanci) sapientemente ritenga di non usufruire della possibilità concessa e, quindi, lasci che il bilancio di esercizio continui ad assolvere la sua primaria funzione per tutte le imprese, a prescindere dalle loro “grandezze”.

Tiziano Sesana
Dottore Commercialista



Organo Ufficiale
dell'Associazione Industriali
delle Carni ASS.I.C.A.

L'industria delle Carni


N. 5
Anno LIX
Maggio 2009
Poste Italiane - Spedizione
in abbonamento postale
DL 353/2003 (conv. in
L.27/02/2004 n°46) art.1,
comma 1, DCB Milano

€ 1,81

Mensile di attualità, opinioni e vita di settore

ASSEMBLEE 2009: L'INDUSTRIA SI CONFRONTA SULLA SITUAZIONE ECONOMICA

18 giugno 2009
ASS.I.C.A.
Roma



4 giugno 2009
FEDERALIMENTARE
Parma



20-21 maggio 2009
CONFINDUSTRIA
Roma



13-15 maggio 2009
CLITRAVI
Tolosa



■ **L'andamento 2008
dell'industria alimentare
italiana**

■ **A Milano il secondo convegno
internazionale sui claims
nutrizionali e di salute**

■ **La nuova influenza A(H1N1):
le rassicurazioni di OMS, OIE,
UE, Governo italiano**

■ **Si è tenuta a Treviso la prima
riunione dei Ministri
dell'Agricoltura G8**